XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617-A

# **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Presentato il 30 luglio 2020

(Relatore: **RIZZO NERVO**)

#### PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2617 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 8 commi, appare riconducibile alla *ratio* unitaria di adottare « adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento » della pandemia, attraverso la proroga delle disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020 e della vigenza di « alcune misure correlate allo stato d'emergenza »; suscita perplessità la riconducibilità a questo perimetro dell'articolo 1, comma 6, che modifica i requisiti di nomina del direttore del DIS (Dipartimento per le informazioni e la sicurezza), dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si ricorda che l'ordine del giorno Tomasi n. 2, accolto favorevolmente dal Governo nella seduta del 9 luglio 2020, nell'ambito della discussione del disegno di legge C. 2554 di conversione del decretolegge n. 33 del 2020, prendendo spunto dal parere reso dal Comitato per la legislazione sul provvedimento nella seduta del 30 giugno 2020, ha, tra le altre cose, impegnato il Governo, nell'ottica di « fornire una nuova base legislativa a quanto fin qui disciplinato dai DPCM », ad « assumere un'apposita iniziativa legislativa, se necessario anche d'urgenza, evitando la mera proroga o differimento, magari nell'ambito di provvedimenti di più ampia portata, di quanto fin qui previsto dal decreto-legge n. 19 e dal provvedimento in esame »; peraltro, sia il richiamato parere del Comitato per la legislazione sia il parere del Comitato permanente per i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sul medesimo provvedimento (seduta del 7 luglio 2020) hanno richiamato il « carattere proporzionato e temporaneo che le misure di contenimento dell'epidemia devono avere »; da ultimo, le risoluzioni approvate, in identico testo, dal Senato e dalla Camera al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte rispettivamente nelle sedute del 28 e del 29 luglio 2020 impegnano il Governo, tra le altre cose, a « definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione delle libertà fondamentali », precisando al riguardo in premessa che « le misure di contrasto dell'epidemia, per superare i rilievi di costituzionalità, devono essere non solo limitate nel tempo ma proporzionate all'attuale livello di pericolo »;

ciò premesso, si valuti scrupolosamente l'opportunità di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di conteni-

mento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento proroga per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure; in particolare l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, « su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso » la « limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora »; tale disposizione appariva però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che «a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale » mentre il comma 3 stabilisce che « A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree »; al riguardo si valuti quindi l'opportunità di chiarire se per effetto della proroga riviva la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale; l'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente la «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso »: anche questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni poteva risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33, che stabilisce che «le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro »; anche in questo caso, pertanto, si valuti l'opportunità di precisare se riviva la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione; l'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto », anche se la lettera h-bis), introdotta nel corso dell'iter di conversione, prevede l'« adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza »; la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose è apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 che dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio »; anche in questo caso si valuti quindi l'opportunità di precisare se, per effetto della proroga, sia possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;

alla luce di quanto sopra esposto, l'esigenza di coordinamento potrebbe essere soddisfatta abrogando esplicitamente le disposizioni del decreto-legge n. 19 che appaiono già superate dal decreto-legge n. 33; la soluzione alternativa, pure teoricamente ipotizzabile, ossia quella di sopprimere le disposizioni del decreto-legge n. 33 per rein-

trodurre le più ampie previsioni di contenimento dell'epidemia contemplate dal decreto-legge n. 19, potrebbe invece presentare profili problematici in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, richiamato nel preambolo del decreto-legge e negli atti di indirizzo parlamentare sopra ricordati; rimane infatti fermo che ovviamente, a fronte di un'eventuale recrudescenza dell'epidemia, il Governo potrebbe comunque adottare un nuovo provvedimento normativo d'urgenza per reintrodurre più rigide misure di contenimento;

si valuti altresì scrupolosamente anche l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, che prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, e l'articolo 1, comma 16, del decretolegge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 3 dell'articolo 1 indica in un apposito allegato le disposizioni connesse allo stato d'emergenza la cui vigenza, per effetto del decreto-legge, è prorogata al 15 ottobre 2020; si tratta sia di disposizioni la cui vigenza, nel testo originario, era prevista per tutta la durata dello « stato d'emergenza » sia di disposizioni la cui vigenza era prevista fino al 31 luglio 2020: per le prime si ricorda che il Comitato, nei pareri sui disegni di legge C. 2525 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 (seduta del 3 giugno 2020) e C. 2547 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 (seduta del 23 giugno 2020) aveva criticato l'utilizzo di questa tecnica che rimette la vigenza di norme legislative ad un « termine mobile »; con riferimento ad entrambe si ricorda che la circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive [paragrafo 3, lettera a)] di privilegiare la tecnica della novella; nel caso in esame, pur comprendendo la difficoltà di intervenire puntualmente sul quadro normativo inevitabilmente complesso prodotto dall'epidemia, il Comitato non può che rilevare che, non essendosi fatto ricorso a puntuali novelle, si potrebbe porre il dubbio se una specifica disposizione adottata negli ultimi mesi per contrastare l'epidemia, la cui vigenza è prevista per la durata dello stato d'emergenza o fino al 31 luglio 2020, sia o meno vigente per effetto della proroga dello stato d'emergenza, un dubbio non immediatamente risolvibile dalla lettura della norma medesima ma solo attraverso la consultazione di un allegato ad un altro provvedimento;

come contributo alla chiarezza si indicano comunque di seguito le disposizioni connesse con lo stato d'emergenza che non appaiono essere state prorogate dal provvedimento: articolo 2-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (proroga degli incarichi dei medici specializzandi); articolo 5-ter, comma 1, del

decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per l'adozione del decreto ministeriale sulla disponibilità di apparecchiature per fornitura di ossigeno); articolo 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di requisizione di presidi sanitari e beni mobili); articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità per l'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici); articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 (diritto al congedo per i genitori lavoratori dipendenti); articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (rideterminazione dei permessi per i sindaci); articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (tutela e sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato); articolo 36 del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di conferire in forma telematica il mandato di patrocinio per istituti di patronato e di assistenza sociale); articolo 47 del decreto-legge n. 18 del 2020 (mantenimento in carico da parte delle strutture di assistenza psichiatrica nonostante l'assenza nel periodo di durata dello stato d'emergenza); articolo 59 del decreto-legge n. 18 del 2020 (garanzia della SACE per acquisti di beni necessari per fronteggiare l'epidemia effettuati dalle regioni nei riguardi di fornitori esteri); articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per l'adozione del regolamento sull'accesso a pubblico impiego); articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (versamenti fiscali nel settore agricolo); articolo 78, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di trasmissione telematica della documentazione fiscale); articolo 83, comma 11.1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (deposito telematico degli atti nei procedimenti civili); articolo 83, commi 12-quater e 12-quater.2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (trasmissione telematica di memorie e atti di polizia giudiziaria al pubblico ministero); articolo 84, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 (adozione da parte del presidente del Consiglio di Stato di misure organizzative per il processo amministrativo e decisione del processo amministrativo senza discussione orale); articolo 84, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 (esclusione del periodo 8 marzo 2020-31 luglio 2020 ai fini della richiesta di equa riparazione per eccessiva durata del procedimento civile); articolo 86-bis, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (mantenimento dei richiedenti asilo in strutture di accoglienza); articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (lavoro agile dei dipendenti pubblici; sul punto si richiama però il regime previsto dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34); articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di assegnare voto per attività scolastiche svolte a distanza); articolo 88-bis, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 18 del 2020 (bonus turismo); articolo 92, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020: (autorizzazione alla circolazione, fino al 31 ottobre 2020, di veicoli non sottoposti a revisione entro il 31 luglio 2020); articolo 95, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (sospensione dei versamenti di canoni per il settore sportivo); articolo 99 del decreto-legge n. 18 del 2020 (acquisizione da parte del Servizio sanitario nazionale di forniture con affidamento diretto se finanziate con donazioni); articolo 103, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (proroga della validità dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni fino a 90 giorni successivi a cessazione dello stato d'emergenza; conseguente proroga nel settore edilizio); articolo 106,

comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 (norme sullo svolgimento delle assemblee di società ed enti); articolo 107, comma 3, del decretolegge n. 18 del 2020 (termine per la presentazione dei bilanci degli enti locali); articolo 108, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (modalità di svolgimento servizio postale durante lo stato d'emergenza); articolo 116 del decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione dei ministeri); articolo 125, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (proroga di termini per contratti di assicurazione); articolo 4-bis del decreto-legge n. 19 del 2020 (proroga della validità dei piani terapeutici per protesi); articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020 (previsione di accordi sindacali per disciplinare le modalità di erogazione della didattica a distanza); articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 (previsione di modalità specifiche di svolgimento degli esami di Stato di alcuni ordini professionali); articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (efficacia dei contratti bancari anche con consenso espresso in via telematica); articolo 18-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione del versamento dei canoni per l'uso di immobili dello Stato); articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo); articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (sottoposizione dei rifiuti sanitari al regime dei rifiuti urbani); articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (proroga di organi e rendiconti degli organismi pubblici non territoriali); articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (trasmissione in forma semplificata del PIN dell'INPS); articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 (procedure semplificate per pratiche e attrezzature medico-radiologiche); articolo 1 del decretolegge n. 26 del 2020 (definizione dei seggi parlamentari vacanti assegnati nei collegi uninominali per i quali viene prolungato il termine per la fissazione delle elezioni suppletive; la norma rimane limitata a quelli proclamati vacanti entro il 31 luglio 2020); articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge n. 28 del 2020 (norma in materia di mediazione nelle obbligazioni contrattuali durante l'emergenza epidemiologica); articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020 (norma su cambio generalità per congiunti collaboratori di giustizia); articolo 2, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 (deroga al testo unico dell'edilizia per la costruzione di strutture ospedaliere); articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riconoscimento di un terzo dei crediti formativi ai medici che abbiano prestato servizio durante l'emergenza); articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (proroga di 90 giorni dei piani terapeutici scaduti durante lo stato d'emergenza); articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (autorizzazione all'ISTAT ad utilizzare dati personali per svolgimento indagini su epidemia); articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (messa a disposizione di strutture per richiedenti asilo fino a sei mesi dopo cessazione stato d'emergenza); articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (benefici per i familiari dei medici e del personale sanitario deceduti o colpiti da invalidità permanente a causa del COVID-19); articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riconoscimento del servizio prestato durante l'emergenza per i medici militari); articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

(incremento del personale delle Forze armate nell'operazione « Strade sicure »); articolo 29, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (rimborso del canone di locazione per gli studenti); articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (definizione di tariffe agevolate da parte dell'Autorità per l'energia); articolo 33, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020 (forme semplificate per i contratti finanziari e assicurativi); articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (forme semplificate per i contratti di collocamento dei buoni fruttiferi postali); articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (salvaguardia della liquidità delle imprese del settore aerospaziale); articolo 66-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (modalità semplificate di validazione per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale); articolo 82, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (requisiti per l'accesso al reddito d'emergenza); articolo 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio); articolo 94, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riconoscimento della qualifica di lavoratore agricolo); articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (termine per l'adozione del decreto di riparto del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali); articolo 114-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (termine di impugnazione per i bilanci di enti locali in riequilibrio); articolo 156, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (elenco degli enti ammessi al riparto del cinque per mille); articolo 161, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (proroga del pagamento dei diritti doganali); articolo 199, comma 8-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 (fondi di solidarietà bilaterali per i lavoratori della società Poste italiane); articolo 199, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riduzione dei canoni concessioni portuali); articolo 199, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (possibilità per le Autorità di sistema portuale di dedicare aree a funzioni diverse da quelle previste dai piani regolatori portuali); articolo 199, comma 10-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (ristoro per perdite subite dalle imprese del turismo marittimo); articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (fondo ristoro per perdite subite da imprese ferroviarie nel periodo dell'emergenza); articolo 218, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (processi sportivi); articolo 229-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (misure per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale); articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto di riparto delle risorse per la ricerca universitaria); articolo 241, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (approvazione da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione); articolo 253, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (correzione in forma telematica delle prove del concorso per la magistratura ordinaria; il termine può essere però prorogato dal presidente della commissione); articolo 259, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (concorsi delle Forze armate e delle Forze di polizia); articolo 260, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (svolgimento dei corsi di formazione delle Forze armate); articolo 261, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020 (procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile);

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecniconormativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti « direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato » per i quali l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

al coordinamento del contenuto delle misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020, con specifico riferimento alle disposizioni richiamate in premessa in materia di libertà di circolazione, di riunione e di esercizio della libertà di culto, prendendo ad esempio in considerazione, quale possibile soluzione, l'ipotesi di abrogare esplicitamente le disposizioni del decreto-legge n. 19 che appaiono già superate da quanto disposto dal decreto-legge n. 33;

al coordinamento tra le misure previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

# PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2617, di conversione del decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

rilevato come il decreto-legge sia diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione

epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure stabilite dalle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto medesimo;

segnalata l'opportunità di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020, di ambito e di portata più circoscritti, posto che il provvedimento proroga per entrambi al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure;

rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

segnalato come rilevi inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato altresì, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, come vengano anche in rilievo le materie « sicurezza dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione, anch'esse attribuite alle competenza legislativa esclusiva dello Stato, considerato che le disposizioni recate dal decretolegge prorogano disposizioni volte alla tutela della salute per le quali è garantito il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente, « su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso » la « limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora », si segnala come tale disposizione apparisse tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 33 del 2020 e come il comma 1 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33 infatti affermi che « a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale », mentre il comma 3 stabilisce che « A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree »: al riguardo chiarisca quindi la Commissione di merito che per effetto della proroga recata dal decreto-

legge in esame non rivive la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale;

- 2) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente la « limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso », si rileva come questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni, potesse risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale stabilisce che « le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro »: anche in questo caso, pertanto, chiarisca la Commissione di merito che per effetto della proroga recata dal decreto-legge in esame non rivive la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione;
- 3) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decretolegge n. 19 del 2020, il quale consente « la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto », anche se la lettera *h-bis*) del medesimo comma 2, introdotta nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge, prevede l'« adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza », si rileva come la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose sia apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale dispone che « le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio »: chiarisca quindi la Commissione di merito che, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, non è possibile attuare, ai sensi del decretolegge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;
- 4) chiarisca la Commissione di merito che non rivive, per le attività economiche, produttive e sociali, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, e che invece prevale la previsione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale consente alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;

# e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, il quale stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per la durata massima di ulteriori quattro anni, valuti la Commissione di merito, considerata la portata

della modifica recata dal predetto comma 6, l'opportunità di integrare il titolo del decreto-legge, alla luce dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i soggetti non residenti provenienti da Stati dai quali viga il divieto di ingresso nel territorio italiano, la possibilità di entrare in Italia per ragioni di ricongiungimento familiare con soggetti residenti nel medesimo territorio nazionale, fermi restando l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti.

# PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

#### PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

# PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2617 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, come risulta dalla relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale

e, pertanto, all'attuazione delle relative attività si potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 3, non determinano l'insorgere di diritti soggettivi e gli oneri ad esse ascritti sono qualificabili in termini di limite massimo di spesa;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, nell'ambito dei piani di potenziamento dell'assistenza territoriale da adottarsi da parte delle regioni e delle province autonome, dispone una possibile proroga dell'operatività delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA), giacché prevede espressamente che « i piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti (...) effettuata a cura dei Dipartimenti di prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale (...) nonché con le USCA »;

inoltre, i commi 6, 7 e 1-bis del medesimo articolo 1 prevedono il rafforzamento delle USCA con possibilità di assunzione di medici specialisti ambulatoriali, infermieri e psicologi per l'intero anno 2020;

è pertanto da ritenere che la proroga dell'operatività delle USCA trovi copertura nell'ambito dello specifico stanziamento previsto per l'attuazione dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020;

la neutralità finanziaria della proroga al 15 ottobre della disposizione introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente il riconoscimento di una specifica funzione assistenziale e di un incremento tariffario alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate correlata ai maggiori costi derivanti dalla gestione dell'emergenza relativa al COVID-19, è garantita dal fatto che le modalità di determinazione della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono stabilite con decreto interministeriale, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020;

l'avvalimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, previsto dall'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020 e prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal n. 33 dell'allegato 1 al presente provvedimento, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza pregiudizio dei compiti già svolti dal predetto Comando;

rilevata la necessità di modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 in senso conforme all'attuale prassi contabile, da un lato, facendo riferimento alle risorse « disponibili » – anziché a quelle « previste » – a legislazione vigente, dall'altro, richiamando la necessità che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale richiamo è in sé sufficiente a configurare la presenza di un tetto di spesa,

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

#### PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83 del 2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo);

ricordato che il provvedimento in esame proroga fino al 15 ottobre 2020 la dichiarazione dello stato di emergenza che scadeva il 31 luglio, prorogando contestualmente le scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto che, nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figurano:

al numero 7, la proroga dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che autorizza taluni soggetti ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici,

al numero 34, la proroga del termine previsto dall'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, recanti misure per favorire l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica;

evidenziato che il citato allegato non reca invece la proroga della disposizione di cui all'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 secondo cui, in connessione con l'emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, di cui appare invece opportuno prorogare l'applicazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione all'allegato 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire, tra le disposizioni il cui termine è prorogato, anche l'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020.

# PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di disporre il differimento dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione (Duc), quale misura di sostegno e semplificazione per cittadini e imprese del settore.

# PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2617 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, recante

misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617);

preso atto che il provvedimento è finalizzato a prorogare le scadenze di alcuni termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, elencate nell'Allegato 1 al decreto-legge;

considerate le proroghe al 15 ottobre 2020 dei termini per il conferimento di incarichi nel settore sanitario e per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi nonché di quelli per il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari, di cui all'Allegato 1. n. 1 e n. 2:

rilevata la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, di cui all'Allegato 1, n. 8;

preso atto della proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche, anche con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori e i volontari, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, di cui all'Allegato 1, n. 11;

considerata la proroga al 15 ottobre 2020 dell'efficacia delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiare soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, di cui all'Allegato 1, n. 14;

osservata la proroga al 15 ottobre 2020 della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, nonché del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro con modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19, e, al 14 settembre 2020, per i genitori di figli minori di 14 anni, di cui all'Allegato 1, n. 32;

preso atto della proroga al 15 ottobre 2020 della facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico di cui all'Allegato 1, n. 33,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2617, di conversione del decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare in prevalenza riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, vengono anche in rilievo le materie « sicurezza dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

appare opportuno coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 con il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

#### **TESTO**

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

#### Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### **TESTO**

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

#### Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  - 2. Identico.

ALLEGATO

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

# All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera 1), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi, " sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medicoscientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), " »;

al comma 3, le parole: « salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo »;

al comma 6, alinea, le parole: « dal COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « da COVID-19 ».

# Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33) – 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

# L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2 – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

# All'Allegato 1:

alla voce n. 3, la parola: «Articolo » è sostituita dalle seguenti: «L'articolo » e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27 » sono aggiunte le seguenti: «, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 »;

alla voce n. 17, dopo le parole: « Articolo 100, comma 2, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, »;

alla voce n. 29, dopo le parole: « Articolo 6, comma 6, » è inserita la seguente: « del »;

dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:

« 30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ».

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020.

Testo del decreto-legge

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19:

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

#### **EMANA**

# il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

(Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

- 1. All'articolo 1, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2020 »;
- *b)* le parole « dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 » sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma 1, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 15 ottobre 2020 ».

#### Articolo 1.

(Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Identico.

1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera 1), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: « sospensione dei congressi, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), ».

2. Identico.

- 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
- 4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
- 5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decretolegge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
- 6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni »;
- b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni »;

- 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto **ai numeri 3 e** 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  - 4. Identico.

5. Identico.

- 6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) identica;
  - *b) identica*;

c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni ».

### Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

# Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2020

#### **MATTARELLA**

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute c) identica.

#### Articolo 1-bis.

(Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33)

1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

#### Articolo 2.

# (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

(segue: testo del decreto-legge)

# Allegato 1 (articolo 1, comma 3)

1	Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 2- <i>ter</i> , commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
3	Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
4	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
5	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
6	Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
7	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
8	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
9	Articolo 13, commi 1 e 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
10	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
11	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
12	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
13	Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
14	Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
15	Articolo 72, comma 4- <i>ter</i> , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
17	Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
18	Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
19	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
20	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
21	Articolo 1, comma 4- <i>bis</i> , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
22	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
23	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
24	Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Allegato 1 (articolo 1, comma 3)

1	Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 2- <i>ter</i> , commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
3	L'articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato fino al 31 dicembre 2021
4	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
5	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
6	Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
7	Articolo 5- <i>bis</i> , commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
8	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
9	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
10	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
11	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
12	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
13	Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
14	Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
15	Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
17	Articolo 100, comma 2, <b>primo periodo</b> , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
18	Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
19	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
20	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
21	Articolo 1, comma 4- <i>bis</i> , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
22	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
23	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
24	Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

(segue: testo del decreto-legge)

25	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
26	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
27	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
28	Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
29	Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70
30	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
31	Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
32	Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 14 settembre 2020
33	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
34	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

25	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
26	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
27	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
28	Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
29	Articolo 6, comma 6, <b>del</b> decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70
30	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
30-bis	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
31	Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
32	Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 14 settembre 2020
33	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
34	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,



\*18PDL0112370\*